



Seduta del

22 agosto 2023

Comunicato il

29 agosto 2023

Protocollo n.

670/2023

Incarico di frazione PS

concernente l'adeguamento dell'art. 12 dell'ordinanza sulla promozione dello sport (470.010) (prima firmataria Gartmann-Albin)

Risposta del Governo

Nell'articolo sullo scopo (art. 1 cpv. 1 lett. a), la legge sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (legge sulla promozione dello sport; CSC 470.000) stabilisce quale obiettivo il sostegno all'attività fisica e sportiva in tutte le fasce d'età. Tuttavia, i principi di promozione previsti dall'ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (ordinanza sulla promozione dello sport; CSC 470.010) si concentrano sullo sport per bambini e adolescenti. L'intenzione è quella di creare a quell'età le basi per la pratica dello sport durante tutta la vita. Conformemente alla strategia per la promozione dello sport (5.2. Promozione generale dello sport di massa), nel quadro dello sport per adulti il Cantone, in collaborazione con la Confederazione e le sue organizzazioni partner (ad es. Pro Senectute), mira a uno standard di qualità unitario nella formazione e nel perfezionamento professionale. Ciò viene garantito dal programma Sport per gli adulti Svizzera (esa).

L'art. 12 dell'ordinanza sulla promozione dello sport citato nell'incarico di frazione si riferisce al diritto a contributi dal finanziamento speciale sport, quindi dalla quota cantonale all'utile netto di SWISSLOS destinata alla promozione dello sport. Il principio secondo cui hanno diritto a contributi solo le organizzazioni sportive e le loro associazioni con sede nel Cantone dei Grigioni le cui federazioni svizzere fanno parte dell'associazione mantello dello sport svizzero (Swiss Olympic) o la cui disciplina è considerata uno sport G+S non esclude lo sport per adulti e i monitori formati secondo esa. Ad esempio, l'associazione mantello nazionale di Amici della natura Grigioni, ossia Amici della natura Svizzera, è membro dell'associazione mantello Swiss

Olympic. Solo per tre di 36 discipline esa l'articolo summenzionato significa un'esclusione. Si tratta delle offerte di movimento in casa di cura, del fitness con attrezzi e della disciplina di autodifesa "Wing Tsun". In qualità di istituzioni non organizzate come associazioni, le case per anziani e i centri fitness commerciali non avrebbero comunque diritto a contributi.

Il Governo condivide l'obiettivo dell'incarico di frazione, secondo cui anche gli adulti dovrebbero continuare a praticare sport. L'art. 12 dell'ordinanza sulla promozione dello sport permette però già nella formulazione attuale il versamento di contributi dal finanziamento speciale Sport a favore di organizzazioni sportive attive nel settore dello sport per adulti (ad es. per manifestazioni, acquisto di materiale o progetti edilizi e negli scorsi anni non è stato un motivo di per rifiutare contributi). Un adeguamento dell'ordinanza sulla promozione dello sport per raggiungere l'obiettivo auspicato dall'incarico non è perciò necessario.

A seguito di quanto esposto, il Governo chiede al Gran Consiglio di respingere l'incarico in oggetto.



In nome del Governo

Il Presidente:

Peter Peyer

Il Cancelliere:

Daniel Spadin